

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO INTERNET**

La Legge si propone di prevenire e punire, con maggiore incisività rispetto al passato, gli atti di sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.

L'art. 17 della Legge così recita:

*“1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n.38 del 06/02/2006 - La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero-.*

*2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive”.*

Per effetto di quanto sopra, **sulla documentazione** indicata al comma 1, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

*“ Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38 del 06/02/2006 – **La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.***